

CONTRIBUTI E NOTIFICHE

Base di contributo

Per le aziende agricole (forestali) esso si calcola in linea di massima in base al **valore unitario** (calcolo forfettario). Il valore unitario è un valore, fissato dall'intendenza di finanza per scopi fiscali, che esprime la capacità di reddito dell'azienda agricola (forestale). Il valore unitario viene convertito in una base di contributo mensile con un sistema-chiave fissato per legge.

Se il gerente dell'azienda (sede dell'azienda e domicilio in Austria) possiede o coltiva superfici agricole (forestali) nel territorio estero dello Spazio Economico Europeo, vengono anch'esse considerate nel calcolo del contributo.

Per quanto le entrate per attività agricole secondarie comportino una **base di contributo** più alta dipende dal tipo di calcolo a scelta del gerente dell'azienda. Se devono essere considerati i redditi indicati nella **decisione in merito all'imposta sul reddito**, si devono tener presenti le entrate di **tutte** le attività secondarie svolte. Se invece il gerente dell'azienda sceglie il **calcolo forfettario** dei contributi per le attività secondarie, viene detratto in linea di principio il 70 per cento delle entrate lorde come spese forfettarie di gestione. Come base annua di contributo vale il rimanente 30 per cento.

Per l'attività agricola come pure per le attività secondarie è prevista una **base minima di contributo** particolare. Si assicura così un versamento di contributo minimo.

Se viene richiesta un'**opzione per la base di contributo** sono determinanti sia per l'attività agricola principale che per eventuali attività secondarie i redditi (utile netto) indicati nella **decisione in merito all'imposta sul reddito**. Tuttavia se si fa ricorso all'opzione per la base di contributo, si applica una base minima di contributo più alta ed è previsto un supplemento del tre per cento della somma del contributo.

In tutti i casi il pagamento del contributo è limitato da una **base massima di contributo**. Le parti componenti del reddito al di sopra di tale limite sono esenti dal contributo di previdenza sociale.

Tassi di contributo

Con l'aiuto dei tassi di contributo vengono calcolati dalla **base di contributo** i contributi da versare per il mese solare. I tassi di contributo ammontano per:

l'assicurazione agricola di pensione	al 22,8 percento*
l'assicurazione agricola contro le malattie	al 7,65 percento**
l'assicurazione agricola contro gli infortuni	all' 1,9 percento
Previdenza per lavoratori autonomi (vedi pag. 77)	1,53 % della base contributiva dell'assicurazione di pensione

* Per tutte le persone soggette all'obbligo di assicurazione pensionistica secondo la legge sull'assicurazione previdenziale (BSVG) il 22,8% della base di calcolo contributivo deve essere versato per l'assicurazione pensionistica. Questo contributo deve essere messo insieme dai versamenti dell'assicurato e da un contributo dello Stato (Contributo Partner), proveniente tra l'altro dal gettito fiscale della persona obbligata all'assicurazione. Nell'anno 2013 l'assicurato contribuisce con il 16% e lo Stato con il 6,80%. A partire da luglio 2013 la percentuale del contributo dell'assicurato presso l'assicurazione pensionistica ammonta al 16,50%, entro l'anno 2017 aumenta in questo modo gradualmente, fino ad arrivare nella sua "forma definitiva" al 17%.** inclusivo addizionale e intervento supplementari

Il contributo dell'assicurazione contro le malattie per i pensionati ammonta al 4,85 più lo 0,1 per cento di contributo complementare della pensione. Inoltre tutti i pensionati devono versare un **contributo di solidarietà** in ragione dello 0,5 per cento della pensione che indirettamente serve a finanziare il supplemento di perequazione nell'assicurazione di pensione. In totale risulta un importo che ammonta al 5,6%.

A causa della struttura sfavorevole degli assicurati nella previdenza sociale - sempre più pensionati, sempre meno attivi e la mancanza del cofinanziamento attraverso una quota del datore di lavoro - anche la Federazione contribuisce con sovvenzioni in forma di **contributi federali** nel campo della previdenza sociale agricola - come anche per l'assicurazione di pensione di altre categorie professionali.

Per garantire il finanziamento dell'assicurazione agricola contro le malattie nonostante lo sviluppo demografico - più pensionati di attivi - l'assicurazione agricola contro le malattie ottiene risorse finanziarie dall'imposta sul tabacco destinata alla sanità.

Nell'assicurazione agricola contro gli infortuni il finanziamento avviene, oltre che attraverso i **contributi**, anche con **fondi d'imposta a destinazione vincolata** degli agricoltori.

Obbligo di notifica degli assicurati

Il gerente d'azienda deve trasmettere alla SVB, per sé e per i membri della famiglia occupati come professione principale nella propria azienda, la notifica di domanda rispettivamente di cessazione **entro un mese** dopo l'inizio o la fine dell'assicurazione obbligatoria.

Se la notifica non avviene, o avviene in ritardo, possono venire prescritti **supplementi di contribuzione**. Anche tutti i cambiamenti che si verificano durante l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria e che sono rilevanti per la stessa, devono essere notificati entro un mese. La notifica delle entrate da un'attività agricola (forestale) secondaria

deve pervenire alla SVB entro il **30 aprile dell'anno successivo** per il relativo anno solare.

Prescrizione di contributo e scadenza

I contributi (d'assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni e di pensione) vengono prescritti agli assicurati della SVB **trimestralmente a posteriori**. I contributi devono essere pagati alla fine del mese successivo al periodo di prescrizione. I contributi per le persone assicurate solo contro gli infortuni secondo la BSVG (= Legge sulla previdenza sociale degli agricoltori) vengono prescritti solo una volta all'anno (all'inizio di aprile) e scadono alla fine del mese di prescrizione. La prescrizione dei contributi per attività agricole secondarie avviene al più tardi con la terza prescrizione trimestrale dell'anno successivo.

L'assicurato deve versare i contributi entro due settimane dopo la scadenza. Se il pagamento non avviene, ne conseguono un **sollecito nonché un supplemento di contribuzione**.